

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3545/87 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1987

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 4034/86 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale delle catture ammissibile (TAC) per le popolazioni o gruppi di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità, nonché le condizioni specifiche secondo cui devono essere effettuate le catture; che a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento la parte disponibile per la Comunità deve essere ripartita tra gli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4034/86<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2999/87<sup>(3)</sup>, fissa per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni

ittiche il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile;

considerando che, secondo i pareri scientifici, il TAC per la passera di mare nelle zone CIEM VII f e g (Canale di Bristol e Sud-Est Irlanda) può essere riveduto in funzione del tasso di cattura constatato nel 1987 rispetto al 1986; che il tasso di cattura è nel 1987 più elevato di quello del 1986 e, di conseguenza, che il TAC può essere aumentato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dati relativi alla passera di mare nella zona CIEM VII f e g e figuranti negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 4034/86 sono sostituiti dai dati figuranti rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

U. ELLEMANN-JENSEN

<sup>(1)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 2.